

F. BASILE, *La colpa in attività illecita. un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 2005

Fabio Basile è professore associato di diritto penale all'Università degli Studi di Milano.

Se siete interessati ad una copia digitale del libro, di cui qui sotto si riproduce l'introduzione, scrivere una *mail* a: fabio.basile@unimi.it

Introduzione

1. *Colpa in attività illecita*: con questa breviloquenza intendiamo evocare, all'interno della nostra indagine, la seguente controversa questione: quando l'autore di un reato doloso cagiona, in modo non voluto, una conseguenza ulteriore (cui la legge connette un aggravamento di pena), può questa conseguenza essergli rimproverata per colpa? E, in caso di risposta affermativa, avrà qui la colpa gli stessi contenuti che presenta nei 'normali' reati colposi, oppure sulla ricostruzione della sua fisionomia dovrà in qualche modo influire l'illiceità dell'attività-base dolosa?¹

Tale questione si pone – o, per lo meno, può essere posta in termini problematici – all'interno dell'ordinamento italiano in relazione, tra l'altro, ai delitti dolosi aggravati da un evento non voluto, all'omicidio preterintenzionale, agli altri delitti preterintenzionali, all'*aberratio delicti* e alla fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, nonché, all'interno degli ordinamenti che saranno oggetto di comparazione, in relazione ai c.d. delitti qualificati dall'evento.

A lungo l'orientamento prevalente, almeno in Italia, ha ricondotto le ipotesi sopra menzionate non già al 'capitolo' della colpa, bensì al 'capitolo' della responsabilità oggettiva, ritenendo che la conseguenza non voluta debba essere attribuita

¹ Un problema di 'colpa in attività illecita' può sorgere, naturalmente, anche in relazione all'imputazione della conseguenza non voluta derivante dalla commissione di un reato-base *colposo*: è il caso dei c.d. reati colposi aggravati dall'evento, presenti nell'ordinamento italiano (sui quali v. CONTI, *I reati aggravati dall'evento*, in *RIDP* 1950, p. 714 ss.; TAGLIARINI, *I delitti aggravati dall'evento (profili storici e prospettive di riforma)*, 1979, p. 35), e dei delitti colposi qualificati dall'evento, presenti nell'ordinamento austriaco (v. *infra*, XI, 1.1) e, in passato, anche in quello tedesco (v. *infra*, VII, 2.1). Si tratta, comunque, di ipotesi meno frequenti e che non pongono problemi specifici, diversi da quelli affrontati in relazione alle ben più controverse combinazioni 'dolo (rispetto al reato-base) più colpa (rispetto alla conseguenza ulteriore non voluta)'.

all'autore del reato-base doloso sul fondamento del solo nesso causale: la morte non voluta, causata con atti diretti a ledere o a percuotere (v. art. 584 c.p.), ovvero derivante da maltrattamenti o da abbandono di minori o incapaci (v. artt. 572 co. 2 e 591, co. 3, c.p.), o ancora conseguente ai delitti di cessione illecita di sostanze stupefacenti o di rapina (v. art. 586 c.p.) – solo per richiamare alcune tra le ipotesi problematiche – in base a tale orientamento andrebbe imputata *oggettivamente* all'autore del reato-base doloso, a prescindere da qualsiasi indagine sulla colpa.

In altri ordinamenti, invece, tali ipotesi sembrano essere state conquistate al dominio della *colpa*: o perché la colpa è richiesta da un'apposita disposizione di Parte Generale per poter imputare l'evento qualificante all'autore del reato-base doloso², o perché la colpa risulta comunque necessaria ai fini dell'applicazione delle normali regole del concorso formale tra il reato(-base) doloso e il reato(-conseguenza) colposo³.

Per adeguare il nostro ordinamento al principio di colpevolezza, inteso nella sua duplice funzione di limite garantistico all'*an* e al *quantum* della pena; per estirpare ogni 'residuo di inciviltà' connesso all'antica logica del *versari in re illicita* e del *dolus indirectus*; per invertire la rotta dopo che per decenni dottrina e giurisprudenza italiane hanno navigato (talora sotto 'falsa bandiera') nelle acque della responsabilità oggettiva; per abbattere gli ostacoli logico-normativi (più presunti che veri) e prasseologici (questi sì, veri, ed assai insidiosi) alla configurabilità della colpa in attività illecita sarà, allora, sufficiente mettere una "toppa" al nostro codice penale, inserendovi una "formuletta"⁴ che subordini l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta alla colpa dell'autore del reato-base doloso?

² Così, ad es., in Germania, in Austria e, più di recente, in Portogallo e in Slovenia, dove con disposizioni di Parte Generale la responsabilità per l'evento qualificante è esplicitamente subordinata alla presenza (almeno) della *colpa*.

³ Così, ad es., in Svezia (dal 1965), in Svizzera (dal 1989) e in Spagna (dal 1995), dai cui codici penali sono scomparsi i delitti qualificati dall'evento, sicché in caso di morte conseguente, ad es., a lesioni dolose, si applicano le ordinarie regole del concorso formale tra le lesioni dolose e l'omicidio colposo, sempre che *colpa* ci sia.

⁴ Le espressioni virgolettate sono di LÖFFLER, *Die Körperverletzung*, in *Vergleichende Darstellung, BT, Band 5*, 1905, p. 369 ed erano riferite proprio al progetto, discusso in Germania e in Austria già alla fine dell'Ottocento, di inserire nei rispettivi codici una norma analoga agli attuali § 18 StGB ted. e § 7, co. 2, StGB austr.

Domanda retorica, evidentemente.

Non v'è dubbio, infatti, che il mero inserimento della “formuletta” della colpa non sarebbe di per sé sufficiente a sradicare una lunga tradizione di responsabilità oggettiva dal nostro ‘diritto vivente’⁵. Per rendere pienamente conforme al principio di colpevolezza il sistema dell'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta si dovrà, invece, assicurare – non solo in teoria ma anche nella prassi applicativa – un effettivo legame di colpevolezza tra l'autore del reato-base doloso e tale conseguenza; e si dovrà altresì assicurare una risposta sanzionatoria per la conseguenza ulteriore non voluta proporzionata alla colpevolezza espressa dal fatto concreto.

L'intervento di riforma dovrà quindi essere accompagnato da un'attenta riflessione critica da parte della dottrina che aspiri, da un lato, a guidare la mano del legislatore (affinché questi non si limiti ad una semplice operazione di cosmesi, ma maturi consapevolmente scelte che assicurino coerenza sistematica, omogeneità interpretativa e praticabilità applicativa) e, dall'altro, ad orientare, con indicazioni chiare e sicure, la prassi giurisprudenziale.

Ci auguriamo, pertanto, che il presente lavoro possa offrire un contributo proprio in questa direzione. L'obiettivo principale perseguito con la nostra indagine, infatti, consiste nel mettere a disposizione del dibattito dottrinale in corso sul tema del superamento della responsabilità oggettiva ulteriori ‘materiali’ di discussione e riflessione, desunti dall'esperienza italiana e straniera: fonti normative, progetti di riforma e lavori preparatori, casi giurisprudenziali, dispute dogmatiche, annotazioni sulle cornici edittali di pena, etc.⁶.

2. La *Sezione Prima* del presente lavoro è dedicata all'analisi della problematica rivalità tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita all'interno del nostro ordinamento. Partiremo, quindi, individuando le principali categorie delittuose

⁵ Ed a proposito del ‘diritto vivente’ si ricordi l'insegnamento di Marcello Gallo: “le norme penali valgono non tanto per il nero che è scritto sul bianco di un foglio stampato, ma valgono per il modo in cui sono intese, interpretate e applicate dalla giurisprudenza dominante” (GALLO M., *Relazione*, in AA.VV., *Orientamenti per una riforma del diritto penale*, 1976, p. 24).

⁶ Per raggiungere l'enunciato obiettivo talora si è reso necessario procedere ad una scrupolosa esposizione dei suddetti ‘materiali’ o trattarsi su profili a prima vista marginali: per l'appesantimento (anche nel numero di pagine) che ne è derivato, confidiamo nella comprensione del paziente lettore.

all'interno delle quali tale rivalità emerge in sede di imputazione della conseguenza ulteriore non voluta (per lo più, la morte o le lesioni) del reato-base doloso (v. capitolo I). Ciascuna di queste categorie delittuose – e, in alcuni casi, anche singole fattispecie incriminatrici in esse rientranti – potrebbero essere (e lo sono anche state) oggetto di un'autonoma monografia. Le limitate forze di chi scrive hanno, allora, imposto una scelta selettiva: per quanto riguarda i *delitti preterintenzionali* e i *delitti aggravati dall'evento*, ci limiteremo a fornire le sole indicazioni di massima necessarie ad una loro lettura, nel prosieguo dell'indagine, sotto la lente dell'alternativa 'responsabilità oggettiva *versus* colpa in attività illecita'; sull'*aberratio delicti* (art. 83 c.p.) e, soprattutto, sulla fattispecie di *morte o lesioni come conseguenza di altro delitto* (art. 586 c.p.), invece, ci soffermeremo più analiticamente.

Le ragioni alla base di questa attenzione privilegiata riservata alla fattispecie di cui agli artt. 83-586 c.p. sono molteplici:

- l'esigenza pratica di concentrarsi su una singola fattispecie controversa, al fine di poter effettuare un'indagine completa di *tutti* gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono formati intorno ad essa, ma in realtà concernenti il più generale problema (comune anche alle altre categorie delittuose sopra menzionate) dell'individuazione del criterio di imputazione della conseguenza ulteriore non voluta;

- la copiosa applicazione giurisprudenziale ricevuta dall'art. 586 c.p. soprattutto negli ultimi anni (in una fase, quindi, in cui ci si sarebbe potuti attendere un pieno adeguamento al principio di colpevolezza), che ci consentirà di disporre sempre di un 'test' di controllo empirico alle affermazioni teoriche;

- la possibilità di comparare la prassi formatasi sull'art. 586 c.p. con la giurisprudenza straniera relativa ad un ampio ventaglio di delitti qualificati dall'evento⁷;

- infine, la presenza, nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p. (per effetto del rinvio all'art. 83 c.p.), di un'esplicita previsione di (titolo di) colpa, al pari, almeno sul piano formale, di quanto

⁷ Il campo d'applicazione occupato in Italia dall'art. 586 c.p. corrisponde, infatti, a quello coperto, in altri ordinamenti stranieri, da una pluralità di delitti qualificati dall'evento: ad es., i casi di morte conseguente ai delitti dolosi di incendio, di violenza sessuale, di rapina, di estorsione, di cessione illecita di sostanze stupefacenti, tutti rientranti in Italia nello spettro del solo art. 586 c.p., sono invece contemplati da una pluralità di autonomi delitti qualificati dall'evento all'interno delle legislazioni tedesca e austriaca.

accade in altri ordinamenti⁸, con conseguente stimolo a verificare, anche a livello comparatistico, se trattasi di colpa ‘vera e propria’.

Si noti, peraltro, che anche nella originaria *mens legis* del codice Rocco la fattispecie di cui agli artt. 83-586 c.p. costituiva un’“ipotesi ordinaria” di colpa⁹ (v. capitolo II), e come tale fu pacificamente considerata dai suoi primi commentatori. Se, quindi, una fattispecie concepita dal legislatore storico e interpretata dalla dottrina più risalente come *ipotesi di colpa*, nel volgere di pochi anni di applicazione giurisprudenziale è stata irreversibilmente trasformata in un’*ipotesi di responsabilità oggettiva*, tanto basta a metterci in guardia dal pericolo che anche in altre fattispecie analoghe la colpa, pur eventualmente richiesta dal futuro legislatore, venga rapidamente convertita dalla giurisprudenza in responsabilità oggettiva se solo sul suo accertamento giudiziale si lascerà pesare, come una grave ipoteca, l’illiceità del reato-base doloso.

Nel capitolo III la fattispecie di cui agli artt. 83-586 c.p. costituirà, dunque, a buon diritto un osservatorio privilegiato per analizzare le soluzioni elaborate da giurisprudenza e dottrina per risolvere il problema dell’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta: responsabilità oggettiva *tout court*, colpa per violazione di legge penale, responsabilità da rischio totalmente illecito e – cenerentola del ‘diritto vivente’ – colpa concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari.

Ciascuna di queste soluzioni dovrà essere sottoposta ad una approfondita indagine per verificarne non solo la solidità dogmatica, ma soprattutto gli esiti applicativi. Anche quelle teorie, infatti, che apparentemente ripudiano la responsabilità oggettiva intesa come responsabilità per il mero nesso causale, in realtà conducono, in sede di applicazione giurisprudenziale, ad un’attribuzione della conseguenza ulteriore non voluta che prescinde del tutto dalla colpevolezza dell’autore del reato-base doloso.

Così è per la teoria della *colpa per violazione di legge penale*: confutata in modo pressoché definitivo dalla dottrina ma pervicacemente radicata nella giurisprudenza, tale teoria solo in apparenza imputa l’evento non voluto per colpa, mentre

⁸ V. *supra*, note 2 e 3.

⁹ V., con riferimento all’art. 86 prog. def. (corrispondente all’art. 83 c.p. vig.), la *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo*, in *Lav. prep.*, vol. V, pt. I, p. 135.

in realtà nega l'essenza stessa della colpa, cioè la violazione di una regola cautelare.

E così è pure per la teoria della *responsabilità da rischio totalmente illecito*. Vero è che la distanza di tale teoria da una responsabilità per colpa 'vera e propria' si è andata via via assottigliando, specie da quando chi la sostiene ha proposto di adottare per la valutazione della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento gli *stessi* parametri già utilizzati ai fini del giudizio della colpa, ha altresì di fatto rinunciato ad impiegare il concetto di rischio consentito come criterio di discriminare tra l'ambito della responsabilità per colpa e l'ambito della responsabilità da rischio totalmente illecito, ed è anche giunto a riconoscere la presenza di alcune ipotesi di colpa in attività illecita. Ciò nondimeno la teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito conserva pur sempre, a nostro avviso, alcune ambiguità e soprattutto perpetua, a livello lessicale, la rivalità tra colpa e responsabilità oggettiva: ed è proprio nelle pieghe di queste ambiguità e di queste scelte lessicali che la responsabilità per il mero nesso causale torna agevolmente ad incunarsi in sede di applicazione giurisprudenziale.

L'obiettivo di un reale superamento della responsabilità oggettiva, pertanto, esige che si stabilisca a chiare lettere che la conseguenza non voluta del reato-base doloso può essere imputata solo per colpa, all'esito, quindi, di una valutazione della sua prevedibilità ed evitabilità, in concreto, dal punto di vista di un 'omologo agente-ideale'. Il che presuppone il consapevole riconoscimento della possibilità di muovere un rimprovero per colpa anche nei confronti di chi agisce in un contesto illecito – possibilità del resto sostenuta da buona parte della nostra dottrina a partire almeno dai tempi di Carrara, il quale insegnava che "deve ammettersi la imputabilità [della colpa] così a carico di chi versa in cosa *illecita*, come a carico di chi versa in cosa *lecita*"¹⁰ (v. capitolo V).

Tuttavia, lo ripetiamo, il *vero nodo problematico* della dogmatica della 'colpa in attività illecita' non risiede tanto nell'*an*, cioè nel quesito relativo alla sua configurabilità logico-normativa, quanto nel *quomodo*, cioè nell'incertezza dei contenuti. Una volta ammessa la possibilità di imputare per colpa la conseguenza ulteriore non voluta, occorrerà pertanto

¹⁰ CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, vol. III, opera XXXI, "Sul caso fortuito", V ed., 1898, p. 15 ss. (corsivi nell'originale).

assicurarsi che questa ‘colpa in attività illecita’ possieda la *stessa* fisionomia e venga accertata con lo *stesso* procedimento della colpa presente nei ‘normali’ reati colposi. Occorrerà, per contro, impedire che l’illiceità dell’attività-base provochi uno stravolgimento o comunque un depotenziamento della colpa, col rischio di privarla degli anticorpi necessari ad evitare qualsiasi sua contaminazione da parte del germe patogeno della responsabilità oggettiva (v. capitolo VI).

3. Per raggiungere tali obiettivi risulterà proficuo volgere lo sguardo anche verso gli ordinamenti tedesco e austriaco (*Sezione Seconda*) nei quali, ormai da decenni, sono presenti disposizioni legislative con cui, esplicitamente ed univocamente, il legislatore stesso riconosce la possibilità di muovere un rimprovero per colpa nei confronti di chi “versa in cosa *illecita*” (v. capitolo VII per la Germania e capitolo XI per l’Austria). Peraltro, alla formulazione dei §§ 18 StGB tedesco e 7, co. 2, StGB austriaco, si è giunti solo all’esito di un lungo e travagliato cammino, dopo decenni di dibattito dottrinale e di progettate riforme. Nel ripercorrere tale cammino, si constaterà che, per poter dare attuazione al principio di colpevolezza, è stato necessario prendere le distanze da soluzioni antagonistiche – presenti nella legislazione previgente, o sostenute in via interpretativa dalla dottrina, o adottate in sede applicativa dalla prassi – che individuavano il criterio di imputazione dell’evento qualificante nel dolo indiretto, nella *reine Erfolgshaftung*, nell’adeguatezza del reato-base, nella colpa presunta (v. capitolo VIII per la Germania e capitolo XII per l’Austria).

In effetti, se in tali ordinamenti il problema dell’*an* della ‘colpa in attività illecita’ è stato definitivamente risolto *ex lege*, tuttora aperta – e assai dibattuta – è la questione relativa al *quomodo*, cioè ai contenuti della colpa rispetto all’evento qualificante.

Per investigare quale sia l’effettiva fisionomia assunta dalla ‘colpa in attività illecita’ all’interno degli ordinamenti tedesco ed austriaco – quindi, in definitiva, per verificare quale sia, in fase applicativa, la reale *capacità di rendimento* della colpa quale limite all’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un reato-base doloso – si renderà allora necessario scendere dal livello della comparazione tra norme, al livello, più complesso, dell’analisi delle interpretazioni dottrinali di tali norme, fino a giungere al livello, talora labirintico,

dell'indagine delle relative applicazioni giurisprudenziali (v. capitolo IX per la Germania e capitolo XIII per l'Austria).

Si avrà così modo di registrare il sostanziale 'fallimento' prasseologico della colpa¹¹. La colpa, nella concreta prassi giurisprudenziale di quei Paesi, si è rivelata, infatti, un *filtro dalle maglie troppo larghe*, in quanto non riesce a limitare in modo apprezzabile l'applicazione dei delitti qualificati dall'evento, soprattutto quando si tratta dell'evento morte. Sarà per la suggestione, ancora viva nelle aule giudiziarie, esercitata dalla logica del *versari in re illicita*; sarà per quel corto-circuito processuale in virtù del quale il sospetto di un dolo omicida che non si riesce a provare spinge a punire almeno per colpa, senza troppo indugiare sull'accertamento di questa; sarà, infine, per un bisogno emotivo di pena "ch'esige sangue per il sangue"¹²: sta di fatto che la morte prodotta attraverso il reato-base doloso attira su di sé, praticamente sempre, la pena.

Su questo fallimento prasseologico della colpa in Germania e, in parte, in Austria, occorrerà attentamente riflettere in occasione dell'introduzione, anche da noi, del limite della colpa per imputare la conseguenza ulteriore non voluta.

Se, infatti, in ordinamenti come quelli tedesco e austriaco che pur non conoscono, a livello dogmatico e legislativo, la nozione di colpa specifica, ha finito per imporsi il "modello latino" della colpa per violazione di legge, con conseguente svuotamento contenutistico della 'colpa in attività illecita'¹³, *a maggior ragione* c'è da temere che tale svuotamento venga operato dalla nostra giurisprudenza, già avvezza a fare impiego della esecrabile nozione di colpa presunta per violazione di legge penale, e comunque ben disposta a desumere la colpa rispetto

¹¹ V., fin d'ora, il drastico giudizio di KÜPPER, *Zur Entwicklung der erfolgsqualifizierten Delikten*, in *ZStW* 1999, *Band* 111, p. 799: "il requisito della colpa non ha condotto, per lo meno nella giurisprudenza, ad alcuna restrizione della responsabilità qualificata degna di nota".

¹² L'espressione, riferita in generale al "bisogno affettivo di rappresaglia" che sorge di fronte ai delitti di sangue, è di ALEXANDER-STAUD, *Il delinquente e i suoi giudici*, 1948, p. 108.

¹³ Già all'inizio del secolo scorso Exner aveva, invero, avvertito che nel "modello latino" della colpa per violazione di legge si nasconde una pericolosa trappola per il principio di colpevolezza, in quanto la sussistenza di una colpa siffatta potrebbe essere affermata anche "in mancanza di una relazione con l'evento": in essa, infatti, "non rileva il nesso di colpevolezza, bensì la causalità della condotta negligente" (EXNER, *Das Wesen der Fahrlässigkeit*, 1910, p. 222 e p. 225).

alla conseguenza ulteriore non voluta dalla mera commissione dolosa del reato-base¹⁴.

La futura, improrogabile introduzione, anche da noi, del limite della colpa dovrà, quindi, essere accompagnata da idonei ‘correttivi’ al fine di sbarrare l’accesso delle nostre Corti verso qualsiasi schema presuntivo e/o riduzionistico nell’accertamento della colpa in attività illecita.

Quale ‘correttivo’ per dare maggior robustezza alla colpa in attività illecita, tuttavia, non potrà certo essere utilizzata la teoria di matrice tedesca del c.d. *nesso d’immediatezza*, in virtù della quale si richiede la realizzazione, nell’evento qualificante, del pericolo implicito nel reato-base. Spesso invocata come ‘ricostituente’ per una colpa debole e malaticcia, la teoria del nesso d’immediatezza in realtà non solo risulta “vaga” e “proteiforme”¹⁵, ma nella prassi applicativa si è rivelata essa stessa inidonea ad impedire, in modo efficace e razionalmente controllabile, l’attribuzione su mera base causale della responsabilità per la conseguenza ulteriore non voluta (v. capitolo IX, 3).

Un più valido aiuto parrebbe, invece, offerto dal ‘correttivo’ della *colpa grave-Leichtfertigkeit*, utilizzato in misura crescente nell’ordinamento tedesco per l’imputazione dell’evento qualificante-morte. Occorre, tuttavia, sottolineare – a parte l’incertezza dei relativi contenuti, provocata dall’assenza di una definizione legislativa di colpa grave – che il suo successo all’interno dell’ordinamento tedesco è dovuto principalmente al fallimento cui è stata votata la colpa *tout court* dalla giurisprudenza tedesca, con il beneplacito di una parte della dottrina. Solo perché la colpa è stata privata di ogni contenuto effettivo e pregnante ai fini dell’imputazione dell’evento qualificante, si è avvertita in quell’ordinamento l’esigenza di andare alla ricerca di un filtro più selettivo della responsabilità qualificata, e si è ritenuto di averlo trovato nella colpa grave. Ed occorre altresì considerare che in più occasioni il legislatore tedesco ha utilizzato tale correttivo non già per un’accresciuta

¹⁴ Ammoniva, invece, LANGE, in KOHLRAUSCH-LANGE, *Strafgesetzbuch mit Erläuterungen*, 43^a ed., 1961, p. 214, che “sul piano processuale dalla causazione dolosa del reato-base non può essere desunta la colpa rispetto all’evento ulteriore. Ciò costituirebbe, infatti, una ricaduta nella logica del *versari*”.

¹⁵ Così la definiscono, rispettivamente, SCHRÖDER, nota a BGH 30.9.1970, in *JR* 1971, p. 206, e PAEFFGEN, *Soluzioni e problemi dell’imputazione dell’evento in rapporto ai delitti aggravati dall’evento nel diritto tedesco*, in AA.VV., *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, a cura di Stile, 1989, p. 94.

sensibilità alle istanze poste dal principio di colpevolezza, bensì solo come alibi per esonerarsi da una seria revisione critica del rigoroso trattamento sanzionatorio dei delitti qualificati dall'evento, il quale in alcuni casi è rimasto assolutamente sproporzionato rispetto alla misura della colpevolezza, nonostante il passaggio da colpa a colpa grave.

4. Questo lungo, e a volte faticoso viaggio nel 'diritto vivente' italiano e straniero ci auguriamo possa fornire la misura delle reali, molteplici difficoltà a trovare una "via d'uscita (...) per conquistare davvero il territorio dei delitti qualificati dall'evento al *nulla poena sine culpa*"¹⁶.

Via d'uscita che potrà essere imboccata dal futuro legislatore italiano solo a patto di utilizzare un criterio di responsabilità che assicuri un effettivo legame di colpevolezza (e tale potrà essere soltanto una colpa alla quale, attraverso appositi 'correttivi' legislativi, si conferiscano 'succo e sangue'); e solo a patto di comminare una pena proporzionata alla colpevolezza espressa dal fatto concreto, procedendo coraggiosamente – se dovesse risultare a tal fine necessario – alla stessa abolizione di tutti i delitti preterintenzionali e aggravati dall'evento dal codice penale di domani.

¹⁶ L'espressione è di MARINUCCI, *Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo*, in *RIDPP* 2003, p. 373.